

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

È costituita una fondazione denominata

“FONDAMENTA ENTE DEL TERZO SETTORE”

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata **“FONDAMENTA ETS”**.

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede legale in Milano.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'art. 10 del presente statuto. Nei 30 giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo culturale e formativo.

In particolare, scopo della Fondazione è quello di:

- valorizzare la componente no-profit delle attività artistico-culturali, in specie attraverso la progettazione e realizzazione di eventi culturali quali festival, rassegne, cicli di lezioni;

- perseguire obiettivi di impatto sociale attraverso la cultura;
- promuovere e sviluppare collaborazioni con gli Enti Pubblici al fine di realizzare e sostenere interventi di valorizzazione ampia in campo culturale;
- sviluppare progetti innovativi connessi in particolare all'educazione, al patrimonio e a forme di comunicazione e narrazione originali per l'arte e per la cultura anche nell'ottica del contrasto alla povertà culturale.

Articolo 4

Attività di interesse generale della Fondazione

La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- co-progettare e co-programmare con gli Enti Pubblici, nonché realizzare partenariati pubblico-privati anche speciali, ed altre forme di collaborazione;

- sviluppare e promuovere la creazione di una rete di partnership con società, professionisti, esperti e consulenti nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione;
- organizzazione, produzione e gestione di mostre, anche itineranti (travelling exhibition), eventi espositivi, eventi culturali, festival ed eventi in generale (lecture, TED, convegni, seminari, presentazioni, ecc.), nonché di fiere, marketplace e job market di particolare interesse culturale e/o sociale;
- organizzazione e gestione di attività museali, comprensive di servizi accessori, ufficio stampa, comunicazione e relazioni istituzionali;
- servizi editoriali (editoria d'arte / cataloghi di mostre), digital publishing (podcast, video, ebooks, ecc.), nei limiti delle leggi di settore;
- gestione e valorizzazione dei digital asset (contenuti testuali, audiovisivi, image data bank, ecc.);
- azioni di marketing territoriale e organizzazione di viaggi e tour settoriali, procedendo anche alla pubblicazione di prodotti editoriali turistici;
- attività di formazione offsite e digitale;
- exhibition, interaction e graphic design;
- location management e gestione diretta o indiretta di spazi funzionali agli scopi e alle attività; amministrazione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- istituzione di premi e borse di studio.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa primaria e secondaria.

Articolo 6

Fondatore

Unico Fondatore è Electa S.p.A., C.F.: 01829090123 (il “**Fondatore**”).

Il Fondatore potrà indicare il soggetto che, in caso di estinzione o cessazione del Fondatore stesso, eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l’Advisory Board, ove nominato;
- d) il Comitato Scientifico, ove nominato;
- e) l’Organo di Controllo.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 9 inclusi il Presidente e, ove nominato, il Vicepresidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, sono nominati inizialmente nell’atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore che, all’atto della nomina, ne stabilisce altresì il numero nell’ambito e nei limiti di cui al precedente comma.

Il Fondatore avrà facoltà di provvedere alla nomina dei sostituti dei membri del Consiglio di Amministrazione comunque cessati dalla carica.

Resta salva la facoltà per il Fondatore di attivare le procedure di revoca degli amministratori presso le competenti autorità di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 nonché della normativa di legge vigente tempo per tempo.

Il Fondatore avrà, inoltre, facoltà di variare in ogni momento il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui al precedente comma.

La durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita in sede di nomina per un massimo di tre esercizi con scadenza con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio ricompreso nel periodo di durata carica previamente determinato, salvo revoca, dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o comunque di cessazione per qualsivoglia causa di (i) 1 o più Amministratori nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, ovvero (ii) 2 o più Amministratori nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra 4 e 9, si intenderà automaticamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà procedere, in conformità alle disposizioni del presente statuto, alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto;
- b) approva il bilancio consuntivo e, ove opportuno, budget previsionali;
- c) approva il regolamento della Fondazione, ove opportuno;

- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- e) individua, ove opportuno, forme e categorie di partecipazione/membership alla Fondazione;
- f) individua le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- g) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, come pure Direttori di area e/o Curatori, scegliendoli tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone mansioni, compiti, poteri, eventuali remunerazioni e durata e natura dell'incarico;
- h) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procede alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- i) istituisce, ove opportuno, comitati tecnico-scientifici, culturali, di ricerca e/o progettuali, procedendo alla nomina dei membri e determinandone compiti e modalità di funzionamento;
- j) istituisce, ove opportuno, consulte territoriali, quali espressioni della comunità territoriale di riferimento;
- k) istituisce, ove ritenuto opportuno, l'Advisory Board e/o il Comitato Scientifico, e procedere alla nomina dei relativi membri, ai sensi degli artt. 12 e 13 del presente statuto;
- l) delibera eventuali modifiche statutarie;
- m) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- n) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- o) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge.

Articolo 10

Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo sia in Italia che all'estero dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione può provvedere altresì l'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica (anche non certificata) almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo in carica.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal Consigliere designato dagli intervenuti. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 11

Presidente della Fondazione - Rappresentanza

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Fondatore ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e

private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

Articolo 12

Advisory Board

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, ove ritenuto utile e/o funzionale rispetto alla realizzazione degli scopi della Fondazione, di nominare un Advisory Board. L'Advisory Board è costituito da un numero di membri compreso fra 3 e 9, incluso il Presidente della Fondazione quale membro di diritto, individuati tra soggetti di comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi.

L'Advisory Board, alla prima seduta successiva alla sua nomina, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione, dovrà nominare al suo interno il Presidente dell'Advisory Board.

L'Advisory Board, nell'ambito delle linee generali dell'attività della Fondazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione, formula pareri consultivi e proposte per il posizionamento strategico, le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

L'Advisory Board può altresì formulare, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, alla proposta e alla valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione.

L'Advisory Board è convocato su iniziativa del Presidente, con ogni mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione, e si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni dell'Advisory Board senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Advisory Board possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di

seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 13

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, ove ritenuto utile e/o funzionale rispetto alla realizzazione degli scopi della Fondazione, di nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 9, individuati tra soggetti di alto profilo e competenza, in particolare nell'ambito della gestione dei beni culturali e, comunque, nei settori di attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare, il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico senza diritto di voto.

Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato sono presiedute dalla persona nominata dagli intervenuti.

Alle riunioni del Comitato scientifico si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni dell'art. 10 del presente statuto.

Articolo 14

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito in sede di nomina.

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore. In sede di nomina viene stabilito, in caso di organo

collegiale, il numero dei suoi componenti e quale tra di essi assuma la carica di Presidente. I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per 3 esercizi e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo, che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esercita la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui il Fondatore decida di affidare la revisione ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno scelti dallo stesso Fondatore.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 15

Patrimonio e Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione vincolato, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 16

Fondo di Gestione - Risorse

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività attraverso:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi, i ricavi e le entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio;
- f) l'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del

perseguimento dello scopo di cui all'art. 3 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 4.

Articolo 17

Esercizio Finanziario - Bilancio – Divieto di ripartizione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro 120 giorni (o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, che è redatto e depositato ai sensi degli artt. 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 5 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel sito internet della Fondazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Libri obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Advisory Board, ove istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, ove istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Operazioni Straordinarie

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Articolo 20

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori entro i termini di legge.

Il patrimonio residuo esaurita la liquidazione è devoluto ad uno o più altri enti del Terzo settore individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice civile, in quanto compatibili.